



Piazza Torino

Questa piazza è definita anche come il “pizzo di Cuneo”. Essa infatti rappresenta la punta del cuneo, da cui si dipartono i due viali ciliari di Corso Kennedy, sul lato verso il fiume Stura e di Corso Giovanni XXIII, sul lato opposto, verso il fiume Gesso; mentre nel mezzo inizia la storica Via Roma, che taglia in due il centro storico della città e muore nella centralissima Piazza Galimberti. Via che in anni recenti è stata oggetto di un ampio ed incisivo restauro, che ha restituito una zona della città completamente cambiata e migliorata. A pochi passi dalla piazza si trovano gli edifici del Municipio, della Questura, della ex Prefettura, della Chiesa di Sant’Ambrogio, dello storico Teatro Civico Toselli e di diversi uffici pubblici. La rotonda accanto alla piazza, rappresentata nella fotografia, costituisce il crocevia che porta ai ponti di Cuneo ed ospita il monumento-fontana “Allegoria dei fiumi Gesso e Stura”; scultura di marmo nero di Ormea, realizzata dagli scultori Raffaele Mondazzi e Massimiliano Apicella, in occasione degli 800 anni della città di Cuneo, fondata nel 1198.

	Pag.
<i>Temi del mese</i>	
Usi civici e domini collettivi dopo la legge del 2017.....	3
Il decreto Aiuti-ter.....	7
<i>Tributi</i>	
La disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali.....	9
Acconto Irap 2022: esclusi professionisti e ditte individuali.....	9
Dividendi di fonte estera – Possibile stop ai trattamenti differenziati sugli utili esteri.....	10
Cessioni di beni tra rappresentanti fiscali di soggetti non residenti – Obblighi ai fini Iva.....	10
A rischio la scelta tardiva per gli impatriati.....	10
Imprese agricole: nuove percentuali di compensazione per la vendita del legno.....	11
<i>Diritto commerciale, bilancio, contabilità e varie</i>	
Possibile la costituzione on line di società a responsabilità limitata con modelli standard.....	11
Novità in merito all'uso del contante e ai pagamenti elettronici.....	12
Non sussiste l'obbligo di restituzione dei versamenti in conto capitale.....	12
<i>Trust e attività fiduciaria</i>	
Registro dei Titolari Effettivi e accesso del pubblico alle informazioni.....	13
Trattamento, ai fini delle imposte sui redditi, dell'apporto di beni in trust da parte di un'impresa.....	13
<i>Agevolazioni e contributi</i>	
Bando voucher a sostegno della gestione finanziaria d'impresa.....	14
Via alle domande per il bonus sanificazione per associazioni e società.....	14
Presentati i bandi a favore di giovani donne e neet.....	15
Conclusa la presentazione delle richieste di rimborso per il bonus fiere.....	15
<i>Consulenza del lavoro</i>	
Esoneri contributivi.....	15
Lavoro agile.....	16
Bonus assunzione giovani under 36.....	16
Bonus assunzione donne svantaggiate.....	17
Fringe benefit.....	17
Coefficiente di rivalutazione del TFR.....	18
<i>Fare azienda "sostenibile" oggi</i>	
La sostenibilità: un affare solo per le grandi aziende?.....	19
<i>Scadenziario</i>	
Mese di dicembre.....	20
<i>Riferimenti utili e contatti</i>	
	21

Il tema cui sono dedicate le copertine del nostro Notiziario è quello delle **piazze di Cuneo**, fotografate per noi dall'amico ed eccellente fotografo Maggiorino Campra, che ringraziamo per la disponibilità nel catturare in uno scatto la bellezza e la significatività di questi luoghi. Le piazze italiane sono da sempre un luogo di incontro, rappresentano il salotto delle nostre città, un luogo dove storia, architettura e cultura si fondono e divengono il fulcro della vita urbana. Sono il simbolo dell'identità dei cittadini, del confronto, del dibattito ma anche dell'unione. Il nostro Notiziario mensile del 2022 è dedicato proprio a questo, al rafforzamento dell'unità tra cittadini, tra persone, tra popoli.

Anche nel 2022 il nostro notiziario ospita ogni mese un autorevole e prestigioso contributo del *Prof. Alessandro Ciatti Càimi*, Professore Ordinario di Diritto Privato presso l'Università degli Studi di Torino.

Usi civici e domini collettivi dopo la legge del 2017

Introduzione

La tarda affermazione dello Stato unitario, e i processi storici diversi che le hanno riguardate, hanno inevitabilmente mantenuto tradizioni e costumi molto differenti tra le varie regioni italiane.

Anche per questo molto probabilmente la materia dei domini collettivi e degli usi civici – pure comune a tanti altri ordinamenti – appare per noi difficile e a tratti inestricabile, almeno quando la si voglia percorrere a volo radente avvicinando tra loro fenomeni che si rivelano troppo difficili da trattare unitariamente.

Si tratta di istituti che si sono sviluppati nel medioevo e in molti casi sono sopravvissuti pervenendo sino a noi.

Con inevitabile approssimazione, diciamo che le proprietà collettive consistono in assetti fondiari detti «collettivi», in quanto la terra o il bosco vengono utilizzati da una collettività di individui. Questa può comprendere tutti coloro che risiedono entro i confini geografici (non sempre coincidenti con quelli amministrativi) di un comune o più spesso di una frazione – e si parla allora di proprietà collettive aperte – o all'inverso soltanto quanti appartengano alle famiglie discendenti dagli antichi originari del luogo (c.d. proprietà collettive chiuse).

Si tratta di ordinamenti autonomi – una specie tra le tante formazioni sociali evocate all'art. 2 cost. – organizzati con regole che rimontano spesso a molti secoli addietro e sono caratterizzate da quella stessa varietà che connota (se è consentito) le nostre tradizioni gastronomiche locali. Esse hanno anche denominazioni differenti nelle varie zone del nostro territorio nazionale: «Università Agrarie» nel Lazio, «Partecipanze agrarie» in Emilia-Romagna, «Vicinie» o «Comunelle» in Friuli-Venezia Giulia, «Magnifiche Comunità» in Veneto, «Regole» nelle zone alpine orientali e l'elenco potrebbe continuare ancora a lungo (consortile, consorzierie ...).

Quando a una collettività di persone si riconosceva invece il diritto di ricavare su terre appartenenti ad altri soggetti solamente determinate utilità come, ad esempio, il pascolo, la pesca, il legnatico, la semina, il fungatico, lo stramatico (che consiste, come il nome fa intendere chiaramente, nella raccolta di erba secca e foglie per la lettiera degli animali), l'erbativo e molti altri si deve parlare più propriamente di usi civici. Nel primo caso, l'universitas ha quindi un diritto sulla terra esclusivo (il demanio civico derivato da quello universale) mentre nel secondo si trova a condividere l'uso della cosa con chi vi può svolgere tutte le altre attività rimaste.

Secondo alcuni autori agli usi civici potrebbero ricondursi anche i «tratturi», diffusi soprattutto in Puglia, Abruzzo e Molise: essi consistono nel diritto riconosciuto ai pastori di transitare e sostare (per il giorno e per la notte) su terreni altrui.

La sopravvivenza degli assetti di cui stiamo dicendo è stata minacciata a partire dal secolo diciottesimo da quella che uno dei più grandi civilisti di sempre ebbe a chiamare «frettolosa smania rinnovatrice» che su quei ruderi arrivati da un passato lontano, portava – secondo quanto ebbe a scriverne uno tra i nostri più grandi giuristi di sempre (Giacomo Venezian) – «alla cieca, il piccone demolitore, quasi dispettosa di veder guasta, per essi, l'euritmia dell'edificio legislativo». L'affermazione dell'individualismo e l'indirizzo economico fisiocratico, che vedeva nella proprietà piena del fondo il metodo più efficiente per la produzione e lo scambio, avevano infatti avviato una serie di tentativi diretti a dissolverli.

Traendo ispirazione dalle diverse esperienze conosciute, con alterne fortune e differenti esiti, prima dell'unificazione nelle diverse regioni italiane (e soprattutto da quella del Regno delle Due Sicilie) il legislatore postunitario tentò ripetutamente di riordinare la materia senza sortire tuttavia gli esiti da molti (anche se non da tutti) auspicati.

La legge 1766 del 1927

Annoverata tra quelle «fascistissime», la legge 1766 del 1927 (che convertiva in legge il r.d.l. 751 del 1924) prevede differenti meccanismi di superamento di quelle antiche situazioni soggettive alle quali abbiamo fatto cenno (l'espressione viene utilizzata in senso lato e tale da ricomprendere anche i domini collettivi).

Si deve considerare anzitutto che quelle situazioni hanno avuto origine e si trovano regolate secondo norme stratificatesi nel tempo, spesso tramandate oralmente: per questo si è previsto che si dovesse procedere anzitutto ad accertarne la sussistenza e la consistenza.

Altro poi è intervenire sugli usi civici, altro sui domini collettivi aperti e altro ancora su quelli chiusi.

Allo scopo si è istituito (come già aveva fatto Giuseppe Bonaparte tanti anni prima) un apposito ufficio: il Commissario liquidatore degli usi civici.

Si è poi stabilito che, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, chiunque esercitasse o pretendesse di esercitare quei diritti dovesse farne dichiarazione al commissario per la liquidazione degli usi civici appositamente istituito. Trascorso detto termine senza che si fosse fatta la dichiarazione, ogni azione diretta ad ottenere il riconoscimento dei diritti medesimi «che non trovinsi in esercizio», e la rivendicazione delle terre che ne costituivano oggetto veniva considerata estinta (art. 3).

Per quanto riguarda gli usi civici, la legge prevedeva che questi andassero tenuti distinti in due classi:

i) essenziali, se il personale esercizio si riconosca necessario per i bisogni della vita (come i diritti di pascere e abbeverare il proprio bestiame, raccogliere legna per uso domestico o di personale lavoro);

ii) utili, se comprendano in modo prevalente carattere e scopo di industria (come i diritti di raccogliere o trarre dal fondo altri prodotti da poterne fare commercio, i diritti di pascere in comunione del proprietario e per fine anche di speculazione; ed in generale i diritti di servirsi del fondo in modo da ricavarne vantaggi economici, che eccedano quelli che sono necessari al sostentamento personale e familiare).

Il compenso per la liquidazione dei diritti suddetti è stabilito in una porzione del fondo gravato o della parte del fondo gravata da assegnarsi al Comune, nel cui territorio il fondo stesso si trova. Per i diritti di prima classe quella porzione (calcolata in base all'estensione e al valore) sarà pari a un minimo di un ottavo del fondo elevabile a un terzo o addirittura sino alla metà; per quelli di seconda la porzione di terreno corrisponderà al minimo di un quarto sino a due terzi del fondo (art. 5).

Per quanto riguarda invece i domini collettivi – come i terreni assegnati ai Comuni (o alle frazioni) in esecuzione di leggi precedenti relative alla liquidazione dei diritti e quelli che fossero pervenuti loro in applicazione della legge – posseduti da Comuni o frazioni di Comuni, università, ed altre associazioni agrarie comunque denominate, sui quali si esercitano usi civici, dovevano essere distinti in due categorie:

a) terreni convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente venivano sottoposti al divieto di alienarli o di mutarne la destinazione, salva autorizzazione ministeriale (art. 12, comma 2);

b) i terreni convenientemente utilizzabili per la coltura agraria venivano ripartiti (secondo un piano tecnico di sistemazione fondiaria e di avviamento colturale) e ceduti in enfiteusi ai membri della comunità per l'esercizio dell'agricoltura (art. 13 ss.)¹.

Qualora si trattasse di terre civiche chiuse la legge ritenne di aprirle forzatamente agli usi di tutti i cittadini del Comune o della frazione mentre si consentiva pure al commissario di legittimarne l'occupazione abusiva – purché sia perdurata per almeno dieci anni – in favore di coloro che vi abbiano apportato miglioramenti e ne abbiano fatto domanda (art. 9).

Il Ministro aveva infine il potere – di sua iniziativa o su domanda del commissario o richiesta della maggioranza degli utenti – di procedere allo scioglimento delle universitates quando il patrimonio di queste fosse giudicato insufficiente ai bisogni degli utenti, o vi fossero motivi per ritenere inutile o dannosa la esistenza di esse. In tal caso i terreni delle associazioni dovevano essere trasferiti ai Comuni

¹ Tale distinzione appare oggi superata in ragione dei «profondi mutamenti economici e sociali intervenuti nel secondo dopoguerra che hanno modificato l'orientamento del legislatore nel senso di una conservazione unitaria dei patrimoni nel loro complesso». In sostanza, sono venuti in evidenza diversi profili di interesse generale, in particolare quelli paesaggistici ed ambientali che hanno coinvolto l'intero patrimonio d'uso civico (v. Corte cost., 11 maggio 2017, n. 103).

o alle frazioni nel cui territorio trovansi compresi, con la destinazione corrispondente alla categoria cui essi appartengono (art. 25).

Una nuova visione dei domini collettivi

Grazie all'opera preziosa compiuta da Giangastone Bolla che, quale avvocato, aveva patrocinato in alcuni contenziosi numerose collettività dell'arco alpino orientale contro i comuni affamati di terre, un primo importante passo di un nuovo modo di vedere i domini collettivi fu compiuto con il d. lgs. 1104 del 1948, che attribuì alle Regole della Magnifica Comunità Cadorina personalità giuridica di diritto pubblico «ai fini della conservazione e del miglioramento dei beni silvo-pastorali pertinenti alle medesime, della gestione e godimento delle pertinenze dei beni stessi e dell'amministrazione dei proventi che ne derivano», prevedendo che i beni immobili pertinenti alla stessa attività silvo-pastorale delle Regole fossero inalienabili, indivisibili e vincolati in perpetuo alla loro destinazione.

Seguirono poi due leggi dedicate più in generale ai territori montani. L'art. 34 della l. 991 del 1952 stabilì che le comunioni familiari vigenti nei territori montani nell'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale non fossero interessate dalla legge stessa, continuando a godere e ad amministrare i beni loro spettanti «in conformità dei rispettivi statuti e consuetudini riconosciuti dal diritto anteriore» mentre l'art. 10 della l. 1120 del 1971 stabilì che «Per il godimento, l'amministrazione e l'organizzazione dei beni agro-silvo-pastorali appresi per laudo, le comunioni familiari montane (anche associate tra loro e con altri enti) [fossero] disciplinate dai rispettivi statuti e consuetudini».

Finalmente l'art. 3 della l. 97 del 1994 (sempre dedicata alle zone montane) demandò alle regioni di provvedere al riordino della disciplina delle organizzazioni montane, anche unite in comunanze, comunque denominate, senza aver riguardo soltanto alle comunioni familiari montane di cui si è detto.

Quella disciplina doveva uniformarsi ad alcuni principi:

- a) alle organizzazioni predette veniva conferita la personalità giuridica di diritto privato;
- b) restava ferma la loro autonomia statutaria con la quale esse determinano i criteri oggettivi di appartenenza secondo antiche laudi e consuetudini.

Le regioni possono disciplinare con proprie disposizioni legislative alcuni aspetti organizzativi, sentite però le organizzazioni interessate:

- 1) le condizioni per poter autorizzare una destinazione, caso per caso, di beni comuni ad attività diverse da quelle agro-silvo-pastorali, assicurando comunque al patrimonio antico la primitiva consistenza agro-silvo-pastorale compreso l'eventuale maggior valore che ne derivasse dalla diversa destinazione dei beni;
- 2) le garanzie di partecipazione alla gestione comune dei rappresentanti liberamente scelti dalle famiglie originarie stabilmente stanziate sul territorio sede dell'organizzazione, in carenza di norme di autocontrollo fissate dalle organizzazioni, anche associate;
- 3) forme specifiche di pubblicità dei patrimoni collettivi vincolati, con annotazioni nel registro dei beni immobili, nonché degli elenchi e delle deliberazioni concernenti i nuclei familiari e gli utenti aventi diritto, ferme restando le forme di controllo e di garanzie interne a tali organizzazioni, singole o associate;
- 4) le modalità e i limiti del coordinamento tra organizzazioni, comuni e comunità montane, garantendo appropriate forme sostitutive di gestione, preferibilmente consortile, dei beni in proprietà collettiva in caso di inerzia o impossibilità di funzionamento delle organizzazioni stesse, nonché garanzie del loro coinvolgimento nelle scelte urbanistiche e di sviluppo locale e nei procedimenti avviati per la gestione forestale e ambientale e per la promozione della cultura locale.

Era stato infatti merito dell'art. 1, lett. h) del d.l. 312 del 1985, convertito in legge 431 del 1985 (c.d. legge Galasso e v. poi l'art. 142 del d. lgs. 42 del 2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio) di aver sottoposto a vincolo paesaggistico le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici, così chiarendo quale ruolo determinante esse svolgano non soltanto per gli usi che ne possano fare quanti vi appartengono, ma anche per la salvaguardia dell'ambiente a beneficio di chiunque.

La legge 168 del 2017

Pur mantenendo in vita la disciplina previgente, la l. 168 del 2017 ha inteso completare l'opera avviata dal legislatore del secondo dopoguerra.

Si prevede anzitutto che i domini collettivi sono «riconosciuti» qualunque sia la forma che essi assumono (cioè di usi civici, oppure di terre civiche, appartenenti cioè a comunità aperte, o di terre collettive, appartenenti a comunità chiuse). L'espressione vuole indicare che essi preesistono all'ordinamento statale e vivono accanto a questo. Pur essendo doverosamente sottoposti alla costituzione sono muniti «di capacità di autonormazione, sia per l'amministrazione soggettiva e oggettiva, sia per l'amministrazione vincolata e discrezionale». Viene ribadito il contributo che arrecano alla gestione del patrimonio naturale, economico e culturale, «considerato come proprietà inter-generazionale». Le cose andranno quindi sì utilizzate ma il godimento andrà mantenuto integro per potersi trasmettere alle generazioni future, così come è accaduto nel corso dei secoli.

Agli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e dei domini collettivi viene riconosciuta personalità giuridica di diritto privato (oltre che autonomia statutaria).

I beni di proprietà collettiva e i beni gravati da diritti di uso civico sono amministrati dagli enti esponenziali delle collettività titolari e, soltanto quando questi manchino, dai comuni.

Il regime giuridico resta, secondo l'art. 3, comma 3, il seguente:

i) dell'inalienabilità: ogni atto di disposizione, tra vivi o a causa di morte, così come ogni provvedimento espropriativo adottato per soddisfare i creditori è quindi nullo per contrarietà con norme imperative o per impossibilità dell'oggetto;

ii) dell'indivisibilità: ogni contratto, clausola testamentaria o sentenza che avesse a pronunciare sullo scioglimento di quei diritti va quindi ritenuto nullo (salvo che la sentenza sia passata in giudicato);

iii) dell'inusufruttibilità: i beni non possono essere acquistati mediante usucapione o acquisto a non domino (implicitamente si desume pure che quei diritti sono pertanto imprescrittibili);

iv) della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale.

Molti problemi restano tuttavia irrisolti giacché manca un inventario completo dei diritti di uso civico e dei domini collettivi esistenti ed è giocoforza riconoscere che, alla doverosa salvaguardia delle tradizioni che essi incorporano, possano accompagnarsi grandi difficoltà nella circolazione dei beni. Essi si trovano trasferiti inevitabilmente con quei diritti incorporati, talvolta senza che le parti dell'atto ne siano consapevoli o siano pienamente consapevoli delle conseguenze che la sussistenza di quegli stessi diritti comporta sul godimento e sull'alienazione di ciò che hanno acquistato.

Prof. Alessandro Ciatti Càimi

Il decreto Aiuti-ter

Con il DL 23.09.2022 n. 144, convertito nella L. 17.11.2022 n. 175, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17.11.2022 (c.d. decreto "Aiuti-ter") sono state emanate ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese e politiche sociali.

In sede di conversione sono state apportate delle novità rispetto al testo originario. Alcune delle principali vengono di seguito brevemente analizzate.

Proroga dei termini per la regolarizzazione dei crediti d'imposta per ricerca e sviluppo indebitamente compensati

È stato rinviato al **31.10.2023** (rispetto alla precedente scadenza del 31.10.2022) il termine per poter presentare la domanda per accedere alla procedura di riversamento del credito d'imposta per ricerca e sviluppo, introdotta dall'art. 5, cc. 7-12, del DL 21.10.2021 n. 146, conv. L. 17.12.2021 n. 215, il quale ha previsto la possibilità di definire le violazioni riconducibili all'indebita compensazione di crediti d'imposta per ricerca e sviluppo disciplinati dall'art. 3 del DL 145/2013.

A seguito del **riversamento del credito indebitamente compensato** il contribuente ottiene lo **stralcio delle sanzioni amministrative, degli interessi e la non punibilità penale** per il delitto di indebita compensazione di cui all'art. 10-quater del DLgs. 74/2000.

Deve trattarsi di **crediti per ricerca e sviluppo** relativi ad **attività realmente poste in essere**, le cui spese siano esistenti e documentate, **ma non agevolabili**.

Per accedere alla regolarizzazione il contribuente deve presentare una apposita richiesta utilizzando il modello approvato con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 188987 del 1.06.2022.

A seguito della presentazione della domanda il contribuente deve procedere al riversamento del credito indebitamente compensato, che non può avvenire mediante compensazione di crediti ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97.

Tale riversamento dovrà essere effettuato **in un'unica soluzione, entro il 16.12.2023** (termine prorogato di un anno rispetto alla precedente scadenza), oppure, se è ammesso il versamento rateale, in **3 rate annuali** di pari importo, maggiorate degli interessi legali a decorrere dal 17.12.2023, scadenti rispettivamente **il 16.12.2023, il 16.12.2024 e il 16.12.2025** (termini anch'essi prorogati di un anno rispetto alle precedenti scadenze).

Certificazione della qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo - estensione

Con l'art. 38, c. 2, del DL 144/2022, inserito in sede di conversione in legge, è stata estesa al credito d'imposta per ricerca e sviluppo disciplinato dall'art. 3 del DL 145/2013 la possibilità di chiedere la **"certificazione" del credito**, introdotta dall'art. 23, cc. 2-3, del DL 73/2022 con riferimento al bonus ricerca, sviluppo e innovazione disciplinato dall'art. 1, cc. 198-209, della L. 160/2019, la quale è finalizzata a far ottenere alle imprese interessate l'**attestazione** che gli **investimenti effettuati nell'ambito della ricerca e sviluppo siano ammissibili al beneficio**.

La certificazione può essere richiesta a condizione che le violazioni relative all'utilizzo dei crediti per ricerca e sviluppo non siano già state constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

La certificazione deve essere rilasciata dai soggetti abilitati che si attengono, nel processo valutativo, a quanto previsto da apposite linee guida del Ministero dello Sviluppo Economico, periodicamente elaborate ed aggiornate. Tra i soggetti abilitati al rilascio della citata certificazione sono comprese le università statali; le università non statali legalmente riconosciute; nonché gli enti pubblici di ricerca.

Con il rilascio della certificazione si ottiene l'attestazione ex post del rispetto dei requisiti normativi richiesti per il riconoscimento del credito d'imposta.

Gli effetti della certificazione sono **vincolanti** nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, tranne nel caso in cui la certificazione sia stata rilasciata sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti.

Temi del mese

Contributi energia e gas per gli enti non commerciali

L'art. 8 del DL 144/2022 convertito introduce alcuni contributi a sostegno degli enti non commerciali a fronte dei maggiori oneri sostenuti per l'energia elettrica ed il gas. Le misure hanno subito alcune modifiche durante l'iter di conversione in legge.

A fronte dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica registrato nel **terzo trimestre del 2022** è stato previsto il riconoscimento di un **contributo straordinario** in favore degli enti del terzo settore iscritti al RUNTS, delle organizzazioni di volontariato (ODV) e delle associazioni di promozione sociale (APS) coinvolte nel processo di trasmigrazione al RUNTS, delle ONLUS iscritte all'Anagrafe tenuta dall'Agenzia delle Entrate, nonché degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali svolti in regime residenziale e semiresidenziale rivolti a persone con disabilità.

Tale contributo straordinario è calcolato in proporzione all'**incremento** dei costi sostenuti **rispetto all'analogo periodo del 2021**.

In alternativa al suddetto contributo, è riconosciuto un **contributo straordinario** per i **maggiori oneri** sostenuti nell'anno **2022** per l'acquisto della **componente energia e del gas naturale** da parte di enti iscritti al RUNTS; organizzazioni di volontariato (ODV) e associazioni di promozione sociale (APS) coinvolte nel processo di trasmigrazione al RUNTS; ONLUS, iscritte alla relativa anagrafe.

Il contributo è calcolato in proporzione all'incremento dei costi sostenuti **nei primi tre trimestri dell'anno 2022 rispetto all'analogo periodo del 2021** per la componente energia e il gas naturale.

Con apposito DPCM saranno individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei suddetti contributi, le modalità di erogazione nonché le relative procedure di controllo.

Indennità una tantum per pensionati ed altre categorie

L'art. 19 del DL 144/2022, che introduce un'indennità una tantum di **150,00 euro** in favore di pensionati, lavoratori domestici, percettori di trattamenti a sostegno del reddito e altre categorie di soggetti, è stato modificato in sede di conversione in legge, prevedendo, al comma 13, che il bonus sia erogato ai **lavoratori stagionali** "con rapporti di lavoro" a tempo determinato e intermittenti di cui agli artt. 13-18 del DLgs. 81/2015, che, nel 2021, abbiano svolto la prestazione per **almeno 50 giornate**, con un **reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021** (invece che ai "lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti", che vantino i predetti requisiti come inizialmente previsto).

Tale modifica parrebbe limitare la platea di beneficiari ai soli lavoratori stagionali con contratto a termine e ai lavoratori intermittenti, portando all'esclusione di quei lavoratori a tempo determinato che, pur nel rispetto degli altri requisiti, siano privi del carattere della stagionalità.

Di conseguenza gli **operai agricoli a tempo determinato** (OTD) se assunti senza previsione di un rapporto stagionale **rischiano di essere esclusi**.

Restano invece invariate le ulteriori categorie di soggetti aventi diritto all'indennità una tantum di 150,00 euro, ossia:

- i pensionati;
- i lavoratori domestici;
- i percettori di NASpI, DIS-COLL e indennità di disoccupazione agricola;
- i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 409 c.p.c., dottorandi e assegnisti di ricerca;
- i lavoratori beneficiari delle indennità di cui agli artt. 10, cc. 1 – 9, del DL 41/2021 e 42 del DL 73/2021, nonché i collaboratori sportivi;
- i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
- i lavoratori autonomi occasionali e incaricati alle vendite a domicilio;
- i percettori di reddito di cittadinanza.

La disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali

Il 31.12.2022 rappresenta uno spartiacque per la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali ed immateriali.

Nel dettaglio, per quanto riguarda la disciplina relativa al **credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali 4.0**, per tutto l'anno 2022 è stato previsto un credito d'imposta, da compensare in tre quote annuali di pari importo:

- **per i beni materiali 4.0**, nel limite del **40% del costo** per la quota di investimenti fino a 2.500.000 di euro, nel limite del **20% del costo**, per la quota di investimenti compresi tra 2.500.001 euro e 10.000.0000 di euro e **10% del costo**, per la quota di investimenti compresi tra 10.000.001 euro e 20.000.0000 di euro;
- **per i beni immateriali 4.0**, nel limite del **20% del costo**, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1.000.000 di euro.

Per gli investimenti 4.0 che saranno effettuati nel periodo dall'1.01.2023 al 31.12.2025, tuttavia, il credito d'imposta è diminuito nella misura del:

- **20% del costo**, per la quota di investimenti fino a 2.500.000 di euro;
- **10% del costo**, per la quota di investimenti compresi tra 2.500.001 euro e 10.000.0000 di euro;
- **5% del costo**, per la quota di investimenti compresi tra 10.000.001 euro e 20.000.0000 di euro.

Il credito d'imposta per gli investimenti in beni immateriali 4.0 è invece riconosciuto:

- per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2023 nella misura del 20% del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1.000.000 di euro;
- per gli investimenti effettuati dall'1.01.2024 al 31.12.2024 nella misura del 15% del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1.000.000 di euro;
- per gli investimenti effettuati dall'1.01.2025 al 31.12.2025 nella misura del 10% del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1.000.000 di euro.

Con riferimento ai **beni strumentali "ordinari"**, intendendosi quelli non aventi le caratteristiche per essere classificati nella categoria dei 4.0, il credito d'imposta, previsto nella misura del 6% del costo per il 2022, salvo modifiche ad opera della prossima Legge di Bilancio, **risulta essere in dirittura d'arrivo**, considerando quindi quale termine finale quello del 31.12.2022.

In conclusione, osservando sia le riduzioni percentuali dell'agevolazione previste per i beni strumentali 4.0, sia l'azzeramento dei benefici per l'acquisto di beni strumentali ordinari, si consiglia di **valutare l'effettuazione di tali investimenti**, compatibilmente con la sostenibilità della situazione finanziaria di ogni singola realtà, **entro il 31.12.2022**.

Acconto Irap 2022: esclusi professionisti e ditte individuali

In occasione del termine di pagamento del **secondo acconto IRAP** per l'anno **2022**, in scadenza il **30 novembre**, si richiama nuovamente la novità introdotta dall'ultima legge di bilancio che ha disposto l'esclusione dall'Irap delle **imprese individuali** nonché degli **esercenti arti e professioni**, a partire dall'**esercizio 2022**. La norma ha posto fine ai numerosi contenziosi scaturiti dalle diverse interpretazioni in merito al requisito dell'**autonoma organizzazione**. L'esclusione soggettiva dall'IRAP comporta che tali soggetti non dovranno più versare gli **acconti IRAP** per l'anno 2022 a prescindere dalla sussistenza del requisito dell'**autonoma organizzazione**.

La circolare n. 4/E del 18 febbraio 2022 dell'Agenzia delle Entrate ha ulteriormente chiarito che sono esclusi dall'ambito soggettivo di applicazione dell'Irap le persone fisiche esercenti imprese commerciali. Pertanto, considerata la natura di impresa individuale, non sono soggette ad Irap neppure le **imprese familiari** e le **aziende coniugali** non gestite in forma societaria.

Nell'ambito soggettivo di esclusione dall'Irap rientrano altresì le **persone fisiche** esercenti **arti e professioni** di cui all'articolo 53, comma 1, del Tuir. Conseguentemente restano **assoggettati** ad Irap gli **studi associati** e le **società tra professionisti** a prescindere dal requisito dell'autonoma organizzazione. Così come l'Irap continuerà a essere applicata ai seguenti soggetti che dovranno pertanto versare il secondo acconto per l'anno 2022:

- le **società di capitali** e gli **enti commerciali**;
- le **società di persone** e quelle ad esse equiparate;
- le società semplici, e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del Tuir.
- gli **enti privati** non commerciali di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del TUIR nonché le **stabili organizzazioni** di soggetti non residenti;
- le **Amministrazioni pubbliche**.

Dividendi di fonte estera – Possibile stop ai trattamenti differenziati sugli utili esteri

Secondo la sentenza della Corte di Cassazione 1.9.2022 n. 25698, è possibile, facendo ricorso alle disposizioni convenzionali, scomputare a norma dell'art. 165 del TUIR l'imposta pagata all'estero sui dividendi dall'imposta sostitutiva italiana, pur se tali proventi non concorrono alla formazione della base imponibile IRPEF. Tale comportamento, in contrasto con il primo comma del citato articolo 165 del TUIR, è stato giustificato dalla Corte di Cassazione in ragione della formulazione della Convenzione contro le doppie imposizioni interessata (Trattato con gli Stati Uniti d'America) la quale non concede il credito solo nei casi in cui l'assoggettamento a imposizione sostitutiva avvenga su richiesta del beneficiario, ammettendolo conseguentemente, ove l'imposizione sostitutiva sia obbligatoria, come accade nell'attuale contesto normativo. Su questa base, tenendo conto che i principi enunciati nella sentenza non sono consolidati e in attesa che tale orientamento venga confermato dalla stessa giurisprudenza di legittimità, pare opportuno avanzare istanza di rimborso dell'imposta estera (come nel caso giunto a sentenza), con la quale fare valere i principi della Suprema Corte, per poi affrontare la fase contenziosa in caso di silenzio-rifiuto.

Cessioni di beni tra rappresentanti fiscali di soggetti non residenti – Obblighi ai fini Iva

L'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello n. 575 del 25.11.2022 ha esaminato il caso relativo alle cessioni di beni, effettuati ai fini dell'IVA in Italia, per il tramite di due rappresentanti fiscali (uno della società cedente e uno della società cessionaria). L'Agenzia ha ribadito che tali cessioni non richiedono l'applicazione del meccanismo del reverse charge, in quanto tale disposizione è riferita soltanto ai casi in cui uno, il cessionario o il committente, sia stabilito ai fini IVA nel territorio dello Stato, bensì l'ordinaria emissione della fattura da parte del cedente con esposizione dell'IVA in rivalsa, ai sensi dell'art. 17, c. 3, del DPR 633/72. Inoltre, non trattandosi di un'operazione effettuata tra soggetti residenti e stabiliti in Italia, non è richiesta l'emissione della fattura in formato elettronico via Sistema di Interscambio, come prevede l'art. 1, c. 3, del D.lgs. 127/2015.

A rischio la scelta tardiva per gli impatriati

Il regime c.d. degli "impatriati" prevede una **detassazione** per i **redditi di lavoro autonomo e di lavoro dipendente** (e assimilati) prodotti in Italia dai contribuenti che:

- trasferiscono la residenza in Italia;
- per almeno due esercizi di imposta precedenti sono stati fiscalmente residenti all'estero;
- si impegnano a risiedere fiscalmente in Italia per almeno due anni;
- prestano la propria attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.

Se i summenzionati requisiti sono rispettati il reddito prodotto concorre alla formazione della base imponibile Irpef solo per il **30% per cinque anni** (estendibili a dieci in caso di presenza di figli o di acquisto di un'abitazione nel territorio italiano).

Nell'ipotesi di mancata fruizione dell'agevolazione l'Agenzia delle Entrate si è più volte espressa in senso restrittivo, non volendo consentire al contribuente di effettuare una dichiarazione integrativa a favore per recuperare gli anni persi (in tal senso le circolari 33/E/2020 e 17/E/2017 e la risposta ad interpello 59/2020) e versare in ritardo, tramite ravvedimento, l'imposta sostitutiva prevista per poter allungare il periodo a 10 anni (risposta ad interpello 372/2022).

Premesso che la presunta impossibilità di regolarizzazione è un'interpretazione fornita dall'Agenzia – e come tale non vincolante poiché non assurda a livello di norma – in ogni caso tale trattamento parrebbe non del tutto condivisibile poiché la disciplina degli impatriati non rappresenta un regime opzionale ma una particolare regola di determinazione del reddito imponibile. Inoltre questa interpretazione rappresenterebbe una disparità di trattamento rispetto alla disciplina prevista per i contro-esodati, per i quali è ammessa la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa.

Pertanto anche ai lavoratori impatriati dovrebbe essere consentito di recuperare le eventuali maggiori imposte versate presentando un'istanza di rimborso o una dichiarazione integrativa a favore (via preferibile poiché consente di correggere il reddito dichiarato).

Tali conclusioni sono peraltro già state raggiunte anche dalla recente giurisprudenza: si veda la Ctp di Milano con sentenza 4779 del 22.12.2021, o la Ctr della Lombardia con le sentenze 4023 del 20.10.2022 e la 288 del 2.02.2022.

In attesa di nuove pronunce e di un'ulteriore evoluzione (auspicata) nell'interpretazione dell'Amministrazione finanziaria, si consiglia ai contribuenti di prestare molta attenzione ai fini di evitare in ogni caso l'instaurarsi di pericolosi contenziosi tributari.

Imprese agricole: nuove percentuali di compensazione per la vendita del legno

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24.11.2022 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 10 ottobre u.s. con il quale è stata fissata al **6,4%** la percentuale di compensazione Iva **applicabile dai produttori agricoli alle cessioni** dei prodotti di cui ai nn. 43 e 45 della Tabella A, parte I, allegata al DPR 633/72, per l'anno 2022, confermando quanto già previsto per il 2020 ed il 2021.

Nello specifico si tratta di:

- legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine, nonché cascami di legno, compresa la segatura;
- legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale.

Le percentuali di compensazione ai fini Iva sono stabilite per i **produttori agricoli in regime speciale** ai sensi dell'art. 34 del DPR 633/72 e consentono di determinare in modo forfetario l'ammontare della detrazione Iva spettante in relazione alle cessioni di prodotti agricoli e ittici di cui alla Tabella A, Parte I citata.

Diritto commerciale, bilancio, contabilità e varie

Possibile la costituzione *on line* di società a responsabilità limitata con modelli standard

Il D.Lgs. 183/2021 aveva previsto che, dal 14 dicembre 2021, fosse possibile da parte dei notai ricevere atti costitutivi di società a responsabilità limitata (srl) e di società a responsabilità limitata semplificata (srls) - aventi sede in Italia e con capitale sociale versato tramite conferimenti in denaro - mediante atto pubblico informatico e con la partecipazione in videoconferenza di tutti i soci costituenti, o di una parte di essi. In tale ultimo caso l'atto pubblico deve essere comunque stipulato in forma digitale, in quanto anche i soci presenti di persona devono firmare il file dell'atto costitutivo mediante sottoscrizione elettronica. Peraltro alcuni commentatori hanno anche espresso l'opinione che i soggetti partecipanti da remoto non possono avere una connessione cumulativa, in quanto data l'esigenza di assicurare un'adeguata indagine, da parte del notaio, sull'identità, sulla volontà e sulla capacità dei partecipanti è indispensabile che ciascuno di loro sia dotato di una connessione "individuale" ed "univoca". Gli atti costitutivi on line di srl e srls sono ricevuti mediante l'utilizzo di una piattaforma telematica, predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del Notariato e risulta che, ad oggi, sarebbero state costituite on line circa 400 società.

Ora, con effetto dal 5 novembre 2022, la costituzione on line di srl e srls, aventi sede in Italia e con capitale versato mediante conferimenti in denaro, diviene possibile anche tramite modelli uniformi e

predefiniti. Questa opzione consente di ridurre alla metà il compenso previsto per il notaio, che viene determinato in misura non superiore a quella prevista dalla Tabella C)-Notai del decreto del Ministro della Giustizia n. 140/2012, ridotto alla metà. Risulta tuttavia che i modelli standard, adottati solo di recente con il decreto n. 155/2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247/2022 e in vigore, come già riferito, dal 5 novembre, non siano privi di alcune problematiche, ossia di clausole che, in alcuni passaggi, confliggono con la formulazione del codice civile e risultino quindi di difficile applicazione.

Novità in merito all'uso del contante e ai pagamenti elettronici

Fino alla fine del 2020 il limite dei contanti era fissato a 3.000 euro; questa soglia è scesa a 2.000 euro per l'anno 2021, e sarebbe dovuta diventare di 1.000 euro a partire dal 2022. Con l'intervento del decreto legge n. 228 del 2021, convertito con la legge n. 15 del 25.02.2022 quest'ultima riduzione è stata posticipata al 1.01.2023. Questo percorso di riduzione graduale all'uso del contante verrebbe annullato dal decreto Aiuti-quater. La bozza di decreto prevedeva **l'innalzamento della soglia dei contanti** da 2.000 euro (attualmente in vigore) a 5.000 euro a partire dal 1.01.2023.

Tale norma è stata stralciata dal testo definitivo pubblicato in Gazzetta Ufficiale in quanto mancante del requisito di urgenza. Non si tratta di alcuna marcia indietro ma solo di uno spostamento formale della norma che sarà inserita nella legge di bilancio 2023. L'utilizzo del contante oltre la soglia consentita può comportare l'irrogazione di **sanzioni** da 3.000 euro ad un massimo di 50.000 euro anche nel caso in cui questo avvenga tramite una pluralità di pagamenti, inferiori alla soglia, ma che appaiono artificiosamente frazionati. Tuttavia continuano ad esistere alcune **eccezioni**: per il servizio di rimessa di denaro (c.d. money transfer) la soglia rimane invariata a 1.000 euro; i turisti stranieri possono effettuare acquisti in contanti nel limite di 15.000 euro e per i cambiavalute la soglia a partire dal 2023 sarà pari a 3.000 euro.

Il disegno di legge di bilancio 2023 annuncia ulteriori modifiche anche in tema di **pagamenti tramite POS**. A partire dalla metà dell'anno in corso, l'art. 18 del D.L. n. 36/2022 convertito dalla legge n. 79/2022, prevedeva l'applicazione di una sanzione amministrativa pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione rifiutata, nei casi di mancata accettazione di un pagamento con mezzi tracciati, per qualunque importo, da parte di soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali. Nella bozza del disegno di legge di bilancio 2023 si inseriscono novità con riguardo al **raddoppio dell'importo** (da 30 a 60 euro) oltre il quale i negozianti potranno rifiutare i pagamenti a mezzi tracciati senza incorrere in alcuna sanzione.

Non sussiste l'obbligo di restituzione dei versamenti in conto capitale

Le società che avvertono difficoltà nel continuare a svolgere la propria attività d'impresa di frequente prendono in considerazione l'intervento dei soci per trarre supporto finanziario. Questi ultimi possono cercare di tutelare la continuità aziendale attraverso i **finanziamenti**, ottenendone la restituzione nei tempi e nelle modalità pattuite, oppure attraverso **apporti in conto futuro aumento capitale** o in conto capitale. Nell'ipotesi di una futura delibera di aumento di capitale a pagamento, i soci possono effettuare un'anticipazione alla società destinata alla copertura del costo derivante dall'aumento di capitale. Tale erogazione non può essere imputata a patrimonio netto perchè se non si realizzerà l'evento futuro il socio avrà diritto alla restituzione delle somme versate.

Per quanto concerne, invece, i **versamenti in conto capitale**, questi ultimi incidono sul patrimonio della società ma senza andare a incrementare il valore nominale del capitale sociale. La Corte di Cassazione ha riposto l'attenzione sul tema con l'ordinanza n. 33957/2022 secondo la quale questi tipi di apporti non comportano la nascita di un credito del socio nei confronti della società. Le somme conferite secondo questa modalità, possono essere utilizzate, specialmente in contesti di crisi, per la copertura di perdite e solo nella fase conclusiva della vita della società, se sono state estinte tutte le posizioni debitorie, il residuo potrà essere restituito ai soci.

Registro dei Titolari Effettivi e accesso del pubblico alle informazioni

La Direttiva antiriciclaggio dell'Unione Europea n. 2018/843, all'art. 1, punto 15, lett. c) – che modifica l'art. 30, paragrafo 5, primo comma, della Direttiva 2015/849 - prevede che gli Stati membri devono garantire che le informazioni sui titolari effettivi di società e altre persone giuridiche costituite nel loro territorio **siano accessibili, in ogni caso, a qualsiasi membro del pubblico in generale.**

A seguito di due ricorsi presentati al Tribunale del Lussemburgo, il primo da parte di una società e il secondo da parte del titolare effettivo di altra società, entrambe lussemburghesi, con i quali era stato richiesto al Registro Imprese di limitare l'accesso alle informazioni, il che avrebbe, secondo i ricorrenti, evitato un'ingerenza grave e sproporzionata nella vita dei titolari effettivi, il Tribunale ha rimesso le cause – poi riunite – alla Corte di Giustizia Europea al fine di valutare la conformità delle disposizioni della Direttiva antiriciclaggio con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

Secondo la Corte il libero accesso al pubblico delle informazioni sulla titolarità effettiva configura un'ingerenza nei diritti fondamentali al rispetto della vita privata e dei dati personali, **sanciti con gli articoli 7 e 8 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.** (Sentenza della Corte di Giustizia UE del 22 novembre 2022 – Cause riunite C-37/20 e C-601/20).

La gravità di tale ingerenza, secondo la Corte, deriva dal fatto che le informazioni, così divulgate, consentono a un numero potenzialmente illimitato di persone di ottenere informazioni sulla situazione materiale e finanziaria del titolare effettivo e le potenziali conseguenze per le persone interessate, derivanti da un eventuale uso abusivo dei loro dati personali, sono aggravate dalla circostanza che, una volta messi a disposizione del pubblico, tali dati possono non solo essere liberamente consultati, ma altresì essere conservati e diffusi e per tali persone diventa vieppiù difficile, se non addirittura illusorio, difendersi efficacemente dagli abusi.

L'obiettivo della direttiva antiriciclaggio è quello di impedire l'utilizzo del sistema finanziario dell'Unione europea per fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ed è un obiettivo certamente di interesse generale. Tuttavia l'ingerenza che deriva da un accesso illimitato al registro non risulterebbe conforme a tali obiettivi, non essendo limitata allo stretto necessario, né proporzionata all'obiettivo di interesse generale di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.

In conclusione la Corte ha statuito l'invalidità dell'art. 1, paragrafo 15, lett. c, della Direttiva UE 2018/843, che prevede che gli Stati membri devono garantire che "l'informazione sui titolari effettivi di società e altre persone giuridiche costituite nel loro territorio siano accessibili ***in ogni caso a qualsiasi membro del pubblico in generale***".

Col comunicato stampa n. 188/22 la Corte ha inoltre precisato che la propria sentenza non risolve eventuali controversie nazionali, che devono essere risolte dal giudice nazionale, il quale, tuttavia, è vincolato al giudizio della Corte nel caso gli venga sottoposto un problema simile.

Trattamento, ai fini delle imposte sui redditi, dell'apporto di beni in trust da parte di un'impresa

La recente e importante Circolare n. 34/E, pubblicata il 20 ottobre 2022 dall'Agenzia delle Entrate, finalizzata ad un reinquadramento della fiscalità dei trust, sia ai fini delle imposte indirette che dirette, soprattutto alla luce dell'ormai consolidato orientamento della Corte di Cassazione in tema di tassazione indiretta degli apporti in trust, affronta anche lo specifico problema, questa volta ai fini delle imposte dirette, dell'apporto di beni in trust da parte dell'imprenditore, sia esso in forma societaria che in forma individuale.

Secondo quanto indicato nella circolare l'apporto di beni in trust da parte di un imprenditore costituisce un trasferimento "per finalità estranee all'esercizio dell'impresa"; ciò significa che l'imprenditore disponente realizza, mediante l'apporto, dei componenti positivi di reddito, da assoggettare a tassazione secondo le disposizioni del TUIR (nonché l'assoggettamento ad iva ai sensi dell'art. 2, comma 2, n.5, del DPR 633/1972). Il tutto sulla base del "valore normale" dei beni apportati, come definito dall'art. 9 del TUIR. La circolare precisa altresì che se i beni apportati costituiscono rimanenze di magazzino,

L'impresa realizza ricavi d'esercizio, ai sensi dell'art. 85, comma 2, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, mentre se apporta beni strumentali o patrimoniali, genera plusvalenze (o minusvalenze) ai sensi degli artt. 58, 86 e 87, sempre del predetto testo unico. In linea generale l'impostazione formulata dall'Agenzia risulta corretta e condivisibile. Tuttavia, come sempre, ogni operazione va contestualizzata ed analizzata in base alla sua specificità. Infatti, come è stato notato da alcuni commentatori, vi possono essere degli apporti di beni da parte dell'imprenditore per i quali non pare si possa sostenere che costituiscono trasferimenti "per finalità estranee all'esercizio dell'impresa". Si pensi, ad esempio, ad un trust di garanzia, istituito per tutelare i creditori dell'imprenditore, nel quale l'imprenditore stesso apporti uno o più beni affidando al trustee il compito di realizzarli al meglio per il miglior soddisfacimento dei creditori. E' palese che in tale fattispecie, poiché lo scopo è in definitiva quello del soddisfacimento dei creditori, ci si trovi di fronte ad un'attività che è caratteristica per l'impresa e non estranea ad essa; senza tener conto di altre considerazioni che lasciano facilmente intravedere che una diversa interpretazione comporterebbe addirittura ad una doppia imposizione: la prima nel momento del conferimento, la seconda nel momento in cui un terzo, ovvero il trustee, elimina con il pagamento del creditore un debito dell'impresa, facendo conseguire alla medesima una sopravvenienza attiva, ulteriormente tassabile. Altra fattispecie che mal si concilia con un'ipotesi di estromissione di beni "per finalità estranee all'esercizio dell'impresa" è, ad esempio, quella che vede l'apporto in un trust di una quota di un bene (ad esempio una partecipazione al capitale di una società), appartenente anche ad altri comproprietari, con lo scopo di un realizzo unitario, e quindi ottimale, dell'intera proprietà del bene ad opera del trustee. In questo caso se la vendita si realizza, ma solo in quel momento, l'imprenditore consegue la sua quota di plusvalenza, o subisce la sua quota di minusvalenza. In caso contrario il bene ritorna nella disponibilità dell'imprenditore senza alcun depauperamento patrimoniale del medesimo.

Agevolazioni e contributi

Bando voucher a sostegno della gestione finanziaria d'impresa

La Camera di commercio di Cuneo ha approvato e pubblicato un **bando voucher per la corresponsione di contributi a sostegno della gestione finanziaria d'impresa**.

Il bando prevede l'erogazione di un **contributo pari al 2,5% del valore del finanziamento** erogato dall'1.07.2022 al 31.12.2022 da Istituti di credito o da Confidi, con esclusione delle operazioni di rinegoziazione di mutui. La percentuale di contributo è **elevata al 3,5%** nel caso di linee di finanziamento specifiche **per fronteggiare i rincari energetici**.

L'**importo minimo del finanziamento** deve essere di **10.000,00 euro**. Il **contributo massimo** riconoscibile per impresa è di **2.000,00 euro**.

I requisiti che devono sussistere in capo alle aziende per poter partecipare al bando sono i seguenti:

- fatturato anno 2021 non superiore a 500.000,00 euro;
- aver registrato incrementi delle spese energetiche su base annua pari o superiori al 300% (delta delle bollette riferite al secondo semestre 2022 rispetto a quelle di analogo periodo 2021)

Le domande possono essere presentate sulla piattaforma WebTelemaco **fino alle ore 12:00 del 31.03.2023**, salvo chiusura anticipata in caso di esaurimento fondi.

È prevista una sessione intermedia di concessione/liquidazione contributi entro il 31.12.2022, disposta con determinazione dirigenziale.

Il testo del bando e il modulo sono disponibili alla pagina www.cn.camcom.it/bandi.

Via alle domande per il bonus sanificazione per associazioni e società

Al via le domande da parte delle imprese sportive professionistiche e dilettantistiche iscritte al Registro Nazionale, per la ricezione del **contributo a fondo perduto**, destinato a coprire le spese sostenute per la prevenzione anti Covid. I beneficiari hanno tempo fino al **7.12.2022** per presentare richiesta, in

modalità telematica, agli organismi sportivi affiliati. Il bonus, istituito dal decreto Sostegni-bis e rifinanziato dal decreto Sostegni-ter, prevede il rimborso delle **spese sostenute** con il fine di contrastare la diffusione della pandemia **tra il 1.02.2020 e il 31.03.2022**. Il prospetto delle domande verrà presentato da parte degli enti e delle federazioni sportive di riferimento al Dipartimento per lo Sport, il quale provvederà a determinare l'ammontare dei relativi contributi e, nel caso in cui il numero di richieste superi il tetto massimo di fondi, le risorse verranno ripartite proporzionalmente. Si ricorda che i soggetti che hanno già beneficiato del contributo nel 2021 dovranno presentare una nuova istanza.

Presentati i bandi a favore di giovani donne e neet

Il **Fondo per la Repubblica Digitale** ha pubblicato due bandi "Onlife" e "Futura" con l'obiettivo di incrementare la transizione digitale dell'Italia sostenendo progetti indirizzati alla formazione e all'inclusione digitale. È di 13 milioni di euro l'importo stanziato per finanziare i progetti che possono essere presentati da soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro o enti del terzo settore. Il **bando "Onlife"** ha come protagonisti i NEET (giovani che non hanno un'occupazione e non sono inseriti in alcun percorso di istruzione) che secondo l'ISTAT, in Italia, hanno raggiunto i 2,1 milioni di unità, posizionandoci così tra i livelli più elevati d'Europa. Il **bando "Futura"**, invece, mette in primo piano le donne, fortemente colpite dagli effetti della pandemia, che si sono tradotti anche in un ampliamento delle disuguaglianze di genere. I progetti si concentreranno sulle modalità di crescita delle competenze digitali per agevolare l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, offrire loro solide prospettive di realizzazione professionale e per garantire alle donne, migliori ed eque opportunità di inserimento e permanenza nel mondo del lavoro.

Le proposte progettuali devono essere inoltrate esclusivamente online, attraverso la piattaforma Re@dy **entro le ore 13:00 del 16.12.2022**.

Conclusa la presentazione delle richieste di rimborso per il bonus fiere

Il 30.11.2022 si è **conclusa la procedura di invio delle istanze**, per il rimborso delle spese di partecipazione a **manifestazioni fieristiche internazionali**, organizzate in Italia, in un periodo compreso tra il 16.07.2022 e il 31.12.2022. I soggetti interessati, inclusi nell'elenco approvato con il decreto direttoriale del 7.10.2022, hanno provveduto a trasmettere la copia del buono fiere, delle fatture, della documentazione dimostrante l'avvenuto pagamento e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'effettiva partecipazione alle fiere così come indicato nelle modalità operative del Decreto direttoriale del 18.10.2022.

Il contributo dal valore massimo di 10.000 euro potrà coprire, **per una sola volta**, fino al 50% delle spese e degli investimenti sostenuti per la partecipazione agli eventi. Se la procedura risulta essere andata a buon fine, il MISE procederà all'**accredito della cifra spettante entro il 31.12.2022** sul conto corrente bancario che è stato comunicato in fase di completamento dell'istanza per l'attribuzione del buono. Si ricorda che l'omessa o l'insufficiente presentazione della documentazione sopra esposta non permetterà l'erogazione di alcun rimborso.

Consulenza del lavoro

Esoneri contributivi

La legge di bilancio 2022 ha previsto alcune agevolazioni contributive riguardanti i lavoratori dipendenti.

In particolare si riconosce ai rapporti di lavoro dipendente un esonero pari allo 0,8% da applicare sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico del lavoratore.

Lo sgravio:

- non trova applicazione per i rapporti di lavoro domestico;

- si applica se la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Inoltre viene introdotto in via sperimentale per l'anno 2022 un esonero nella misura del 50% dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità. La durata massima dell'esonero è stata fissata dalla disposizione in argomento in 12 mesi (che decorrono dalla data del suddetto rientro).

Lavoro agile

Il Ministero del Lavoro, con il comunicato 24.11.2022, ha prorogato fino al primo gennaio 2023 il termine entro il quale i soggetti obbligati e abilitati sono tenuti a effettuare le comunicazioni di lavoro agile secondo le modalità "ordinarie" definite dal DM 149/2022.

Inoltre, fino al 31.12.2022 è possibile ricorrere allo smart working senza la stipula degli accordi individuali e procedere con la trasmissione semplificata al Ministero dei soli nominativi dei lavoratori operanti in modalità agile e della data di cessazione dello stesso.

Data la coesistenza delle due procedure fino a fine anno, il Ministero ha chiarito che:

- con la procedura semplificata possono essere inviate solo le comunicazioni aventi per oggetto periodi di lavoro agile che terminano il 31.12.2022;
- gli obblighi di comunicazione devono essere assolti entro il termine differito dell'1.1.2023, con la procedura ordinaria qualora lo smart working si estenda oltre il 31.12.2022 e laddove siano stati sottoscritti accordi individuali.

Bonus assunzione giovani under 36

Il disegno di legge di Bilancio 2023 proroga di un anno l'operatività delle disposizioni della legge di Bilancio 2021 che incentivano l'occupazione giovanile stabile.

Secondo la legislazione vigente, il bonus è concedibile per il biennio 2021-2022. Relativamente al 2022 però l'autorizzazione UE è stata rilasciata solo per i primi 6 mesi, ossia per il periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022.

Il bonus contributivo viene esteso alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

Si ricorda che l'incentivo in questione spetta ai datori di lavoro privati anche non imprenditori (imprese, studi professionali ed enti pubblici economici) che assumono soggetti che non abbiano compiuto 36 anni di età alla data dell'assunzione e che non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell'intera vita lavorativa con contratto tempo indeterminato, ovvero trasformano i contratti a tempo determinato con giovani under 36 in contratti a tempo indeterminato.

Lo sgravio contributivo è pari al 100% della contribuzione a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi Inail, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui riparametrati e applicati su base mensile e proporzionalmente ridotti per i rapporti di lavoro a tempo parziale.

Il bonus è riconosciuto per un periodo massimo di 36 mesi o di 48 mesi per le assunzioni effettuate presso una sede o un'unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.

Lo sgravio spetta anche ai datori di lavoro del settore agricolo mentre (attualmente) sono esclusi dal beneficio contributivo le imprese del settore finanziario.

Il bonus non si applica infine alle assunzioni con rapporti di apprendistato, con contratti di lavoro domestico, con contratto di lavoro intermittente nonché alle assunzioni di dirigenti.
Per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 il bonus dovrà essere autorizzato dalla Commissione europea.

Bonus assunzione donne svantaggiate

Il disegno di legge di Bilancio 2023 proroga di un anno anche gli incentivi contributivi a sostegno dell'occupazione femminile.

Allo stato attuale l'incentivo è riconosciuto per il biennio 2021-2022, ma è stato autorizzato dalla Commissione UE solo fino al 30 giugno 2022.

Gli incentivi all'assunzione di cui alla legge di Bilancio 2021 sono estesi alle nuove assunzioni di donne lavoratrici effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

La legge di Bilancio 2021 prevede che l'esonero contributivo già previsto dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, venga riconosciuto nella misura del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro e nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui (riparametrati e applicati su base mensile e proporzionalmente ridotti nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale) ai datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo, in caso di:

- assunzione a tempo determinato, per un periodo massimo di 12 mesi;
- assunzione a tempo indeterminato, per un periodo massimo di 18 mesi;
- trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato, per la durata complessiva di 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione.

Le assunzioni/trasformazioni devono interessare donne che si trovano in condizioni svantaggiate. Rientrano in tale categoria:

- le donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
- le donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione Europea;
- le donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da una accentuata disparità occupazionale di genere;
- le donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.

L'operatività di tale esonero per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 è subordinata all'autorizzazione UE.

Fringe benefit

La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2022 del D.L. 18 novembre 2022, n. 176 conferma l'innalzamento a 3.000 euro, ma solo per il 2022, del limite di esenzione dei fringe benefit messi a disposizione dei dipendenti. L'articolo 3, comma 10 del nuovo decreto modifica quanto già previsto dal Decreto Aiuti bis che lo scorso mese di agosto aveva innalzato fino a 600 euro annui il valore dei fringe benefit esenti ricomprendendo tra gli stessi anche le somme erogate o rimborsate ai dipendenti per il pagamento delle utenze energetiche domestiche. Inoltre il nuovo intervento normativo chiarisce anche che la deroga in vigore per quest'anno non modifica il meccanismo di tassazione in caso di superamento del limite di esenzione di 3.000 euro.

L'intervento normativo prevede, per il solo periodo d'imposta 2022, che "in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3 prima parte del terzo periodo del Tuir, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 3000".

Relativamente alla nuova tipologia di fringe benefit esenti fino a 3.000 euro – vale a dire i rimborsi delle spese per i consumi delle utenze energetiche domestiche "effettuate" nell'anno 2022 – si ricorda

brevemente che restano validi i chiarimenti forniti dall'amministrazione finanziaria con la circolare 35/E 2022, ovvero che:

- tali spese devono essere state effettivamente sostenute e devono riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari indipendentemente dalla residenza o dal domicilio nell'immobile da parte del dipendente che ottiene il rimborso;
- rientrano nell'agevolazione anche le utenze per uso domestico (ad esempio quelle idriche o di riscaldamento) intestate al condominio, che vengono ripartite fra i condomini (per la quota rimasta a carico del singolo condomino);
- in ipotesi di immobile in locazione rientrano nell'agevolazione anche le utenze intestate al proprietario dell'immobile nell'ipotesi in cui nel contratto di locazione sia prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore o dei propri coniugi e familiari, sempre a condizione che tali soggetti sostengano effettivamente la relativa spesa;
- per l'applicazione dell'agevolazione nei limiti di cui all'articolo 51, comma 3, del Tuir in vigore per il 2022 occorre che il datore di lavoro acquisisca e conservi, per eventuali controlli, la relativa documentazione che giustifichi che il dipendente o i suoi familiari hanno speso la somma rimborsata;
ovvero in alternativa che il datore di lavoro si faccia rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale il lavoratore richiedente attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche. Nel caso in cui il datore di lavoro provveda a rimborsare le spese delle utenze domestiche sulla base della dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dai dipendenti, questi ultimi dovranno conservare la relativa documentazione per permettere il controllo dall'Amministrazione finanziaria.

Coefficiente di rivalutazione del TFR

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto, maturato nel periodo compreso tra il 15 ottobre ed il 14 novembre 2022, è pari al 9,018362 %.

La nostra rubrica ospita ogni mese un gradito contributo di **Fabio Sansalvadore**, Dottore Commercialista e Revisore Legale, Ph.D. in Economia Aziendale e professore a contratto presso l'Università di Torino. Esperto, tra le altre materie, di consulenza aziendale, analisi settoriale e sviluppo locale, nonché del bilancio di sostenibilità, offre spunti e riflessioni in merito al “fare azienda” in modo sostenibile, comunicandolo correttamente all'esterno.

La sostenibilità: un affare solo per le grandi aziende?

La crescente diffusione della sostenibilità nell'ambito dell'attività aziendale rappresenta un vero e proprio modello gestionale in cui che caratterizza le aziende di grande dimensione le quali si propongono come motore di condivisione della sostenibilità anche nelle PMI, in particolare quelle delle rispettive supply chains, affinché sia percepita l'importanza di queste tematiche per la strategia aziendale.

Occorre, inoltre, ricordare come gli stakeholders interessati verso tematiche socio – ambientali hanno determinato un ampliamento degli elementi sui quali si effettua la valutazione delle scelte manageriali imponendo necessariamente l'adozione di decisioni che risultino essere eco – compatibili oltre che socio - compatibili.

In molti casi, il sistema informativo aziendale è stato indotto ad ampliare la propria attività e le proprie funzioni rendendo disponibili all'esterno informazioni di natura ambientale e sociale che determinano influssi sull'aspetto economico e finanziario del business. Pur in assenza di specifici obblighi legislativi, la crescente sensibilità nei confronti dei risultati aziendali di natura socio – ambientale e la valutazione del management anche in base a detti risultati ha visto la nascita di nuovi strumenti volti a sintetizzare i risultati aziendali in tema ambientale e sociale: il bilancio ambientale e il bilancio sociale nonché il bilancio di sostenibilità. Si tratta di strumenti caratterizzati dalla volontarietà e dalla struttura libera indipendentemente dalla modalità di presentazione prescelta divenendo così espressione di una maggiore disclosure aziendale.

Tutte le realtà imprenditoriali, indipendentemente dalla loro dimensione, potenzialmente possono produrre effetti di natura socio – ambientale.

Le imprese di dimensioni maggiori coinvolgono una schiera così ampia di soggetti interessati alla loro attività tale per cui non si può escludere una responsabilità sociale. Per le piccole e medie imprese, i soggetti coinvolti dagli effetti dell'attività aziendale e le loro aspettative sono quantitativamente più limitati. Essendo tali effetti di minore portata, possono essere più facilmente assorbiti dal tessuto sociale senza incidere sul funzionamento della società e, pertanto, suscettibili di essere trascurati. Per le PMI non si può parlare di potere globale di condizionamento della società che caratterizza la grande impresa. Per tale ragione, si viene ad affermare che solo nelle grandi dimensioni aziendali si configura “responsabilità sociale” mentre nelle PMI può non verificarsi o, comunque, se si verifica, si manifesta raramente e in modo trascurabile.

Diversa si ritiene la relazione tra responsabilità ambientale e dimensioni aziendali.

Le imprese operando inserite in un determinato ambiente intrattenendo con questo relazioni legate all'acquisizione di fattori produttivi e al collocamento dei loro output. Tali relazioni danno, inoltre, luogo a vincoli e condizionamenti sia in entrata sia in uscita.

In entrata si può notare l'acquisizione di fattori produttivi tra cui rientrano anche materie prime naturali (tra queste rientrano anche fonti energetiche naturali per le quali può o meno essere pagato un prezzo per la loro acquisizione). In uscita si individuano, oltre a beni e servizi, inquinamento, scorie, distruzione di ricchezze naturali, modificazioni all'ambiente e al clima.

Emerge quindi come l'assunzione di responsabilità ambientale coinvolge tutte le imprese indipendentemente dalla loro dimensione: grandi o piccole che siano possono sempre arrecare pregiudizio all'ambiente. È cronaca frequente anche la presenza di piccole realtà aziendali altamente inquinanti per le quali non si può escludere una responsabilità del loro operato nei confronti dell'ambiente.

Prof. Fabio Sansalvadore

Scadenziario mese di dicembre

Scadenza	Tributo/Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
Mercoledì 7	Imposte dirette	Società sportive professionistiche, associazioni e società sportive dilettantistiche	Termine per presentare la domanda per un apposito contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie, di sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da COVID-19.
Giovedì 15	Imposte dirette	Imprese operanti nel settore della ristorazione	Termine per inviare all'Agenzia delle Entrate, al fine di ricevere il contributo a fondo perduto per sostenere la ripresa e la continuità dell'attività a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Venerdì 16	Imu	Soggetti passivi, diversi dagli enti non commerciali	Termine per il versamento del saldo dell'Imposta municipale propria (IMU) dovuta per l'anno in corso.
Venerdì 16	Contributi Inps lavoratori dipendenti	Datori di lavoro	Versamento dei contributi relativi al mese precedente.
Venerdì 16	Irpef	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro (es. TFR).
Venerdì 16	Irpef	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro autonomo o redditi diversi	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR.
Venerdì 16	Iva	Soggetti con partita Iva - Regime mensile	Liquidazione dell'Iva relativa al mese precedente e versamento dell'Iva a debito.
Venerdì 16	Iva	Persone fisiche fino a 30.000,00 euro di volume d'affari rientranti nel regime fiscale forfettario e nel regime dei c.d. "contribuenti minimi"	Versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari e alle altre operazioni di acquisto di cui risultino debitori d'imposta, effettuate nel mese precedente.
Mercoledì 21	Imposte dirette	Imprese	Termine per l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate della comunicazione di cessione dei crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas relativi al primo trimestre 2022 e di quelli per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca, per il primo, secondo e terzo trimestre 2022.
Martedì 27	Iva	Soggetti con partita Iva	Versamento dell'acconto Iva.
Martedì 27	Iva	Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie	Presentazione telematica dei modelli Intrastat, relativi al mese di novembre, in via obbligatoria o facoltativa.
Venerdì 30	Imposte sui redditi	Eredi delle persone decedute dopo il 28.02.2022	Versamento delle somme dovute a saldo dal defunto in relazione all'anno 2021.
Venerdì 30	Imposta di registro	Locatore/locatario	Registrazione nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese e pagamento della relativa imposta.
Sabato 31	Imu	Soggetti passivi, diversi dagli enti non commerciali	Termine per presentare la dichiarazione IMU relativa all'anno precedente, qualora obbligatoria.
Sabato 31	Imu	Enti non commerciali	Presentazione in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, della dichiarazione relativa all'anno precedente.
Sabato 31	Imposte dirette	Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale	Termine per modificare gli atti costitutivi e gli statuti, con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria, al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili del DLgs. 3.7.2017 n. 117 (codice del Terzo settore).
Sabato 31	Imposte dirette	Persone fisiche che nell'anno 2021 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35.000,00 euro	Termine per richiedere il buono, di importo massimo di 60,00 euro: - da utilizzare per l'acquisto di un abbonamento per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale (c.d. "bonus trasporti"); - mediante il portale www.bonustrasporti.lavoro.gov.it del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
Sabato 31	Irpef	Persone fisiche che versano contributi o premi di previdenza complementare	Comunicazione al fondo pensione o all'impresa assicuratrice dell'importo dei contributi o dei premi versati nell'anno precedente che non sono stati dedotti, in tutto o in parte, nella dichiarazione dei redditi.

Tutte le informazioni contenute nel presente notiziario sono riservate alla Clientela ed a coloro che hanno rapporti professionali con lo Studio ed hanno scopo unicamente informativo, con esonero da ogni responsabilità per errori od inesattezze.

NUMERI UTILI

Aliquote Irpef (1)		Cambio €/€ (3)	1,0366
- fino a 15.000,00	23 %	Rivalutazione TFR (4)	9,018362 %
- oltre 15.000,00 fino a 28.000,00	25 %	Indice ISTAT (5)	11,5 %
- oltre 28.000,00 fino a 50.000,00	35 %	Saggio di interesse legale (6)	1,25 %
- oltre 50.000,00	43 %	Tassi Euribor (7)	
Aliquota Ires (2)	24 %	- 6 mesi	2,476 %
Aliquota Irap	3,9 %	- 12 mesi	2,932 %
Cedolare secca canone concordato	10 %		
Cedolare secca ordinaria	21 %		

- (1) A decorrere dall'1.01.2022
 (2) A decorrere dall'1.01.2017
 (3) Rilevazione alla data del 29.11.2022
 (4) Vedi pagina 18
 (5) Variazione % del mese di ottobre 2022 sul mese di ottobre 2021
 (6) A decorrere dall'1.01.2022
 (7) Aggiornati alla data del 29.11.2022, valuta del 01.12.2022, base 365

LINK UTILI

Agenzia delle Entrate e Catasto
www.agenziaentrate.gov.it

Ministero delle Finanze
www.finanze.it

Enea (pratiche 55%-65%)
www.enea.it


Camera di commercio di Cuneo
www.cn.camcom.it

Comune di Cuneo
www.comune.cuneo.it

Portale per ricerca indirizzi PEC
www.inipec.gov.it

DOVE SIAMO

Via Ponza di S. Martino, 8
 12100 Cuneo
 Tel. +39 0171 63.44.40
 Fax +39 0171 66.103
 E-mail: info@studiocugnasco.it



CHI SIAMO

Commercialisti

Cugnasco dr. Massimo
 Coccarelli dr. Fernando
 Collino dr. Giovanni
 Martini rag. Cristina
 Luciano dr. Davide
 Cugnasco dr. Marianna
 Giusto dr. Davide
 Rovera dr. Ennio
 Rovera dr. Manuela

m.cugnasco@studiocugnasco.it
f.coccarelli@studiocugnasco.it
g.collino@studiocugnasco.it
c.martini@studiocugnasco.it
d.luciano@studiocugnasco.it
mar.cugnasco@studiocugnasco.it
d.giusto@studiocugnasco.it
e.rovera@studiocugnasco.it
m.rovera@studiocugnasco.it

Consulente del lavoro

Bongiovanni rag. Monica
m.bongiovanni@studiocugnasco.it

Ufficio consulenza del lavoro

paghe@studiocugnasco.it

Bottasso Elisabeth
 Tonelli Danila

Ufficio Contabilità

Giordano Chiara
 Bruno Massimo
 Cavallera Nicolas
 Ferrero Tiziana
 Cravero Valentina
 Costa Daniela

Segreteria

Garino Marisa
 Dao Ormena Daniela
 Tardivo Elisa
 Dutto Giulia

contabilita@studiocugnasco.it

segreteria@studiocugnasco.it

Consulenza legale esterna

Cugnasco Avv. Roberto

Strutture controllate

Ge.Co. Gestione e Controllo S.r.l. ge.co@studiocugnasco.it
 Società fiduciaria e di Trust

Strutture collegate e rapporti internazionali

EURODEFI Professional Club of Tax, legal & Financial Advisers
 - www.eurodefi.org

Lo Studio è referente locale dell'Associazione "Il Trust in Italia" -
www.il-trust-in-italia.it